



# COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria

**DELIBERAZIONE N. 25**  
**del 19 MAGGIO 2020**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI DAL 2020

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **maggio** alle ore 11:30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Roberta DAGLIO	X	=
2	Giancarlo RENATI	X	=
3	Paola REPETTI	=	X
		2	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la Dr.ssa Domenica LA PEPA con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, la dottoressa Roberta Daglio - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.M. n. 119/2000, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;

VISTA la tabella A allegata al predetto decreto, nonché le maggiorazioni di legge indicate all'art. 2 e le disposizioni in tema di indennità riportate ai successivi art. 3, 4 e 5;

RILEVATO che il decreto suddetto prevede che ai Sindaci dei Comuni fino a 1000 abitanti, qual è il Comune di Cabella Ligure, compete un'indennità di funzione mensile di €. 2.500.000 (€. 1.291,14);

ATTESO che ai fini dell'individuazione dell'indennità di funzione del Sindaco e degli altri amministratori comunali, va ancorata la classificazione demografica dell'Ente al criterio "dinamico" indicato dall'art. 156, comma 2, TUEL, dovendosi tener conto, cioè, della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come risultante dai dati ISTAT;

TENUTO CONTO che questo ente, avendo una popolazione residente alla data del 31.12.2018 (penultimo esercizio precedente) di n.503 abitanti, rientra, ai fini della rideterminazione delle indennità di funzione spettanti ai componenti della Giunta Comunale, di cui all'art. 57 quater del D.L. n. 124/2019;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

CONSIDERATO che in data 26.05.2019 si sono svolte le elezioni comunali e che il Sindaco in carica sta percependo l'indennità di funzione nella misura di € 518,00 mensili, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 10.01.2017, fino a nuovo provvedimento nel rispetto di quanto stabilito con delibera C.C. n. 3 del 09.06.2014, adottata a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014, con cui veniva dato atto, ai sensi dell'art. 1 comma 136 della legge n. 56/2014, dell'invarianza di spesa in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali,

ATTESO che alla luce delle delibere di Giunta sopra richiamate, in favore degli amministratori comunali (vice Sindaco e n. 1 Assessore), non era stata prevista la corresponsione dell'indennità di funzione;

CONSIDERATO che, come ha rilevato in più occasioni la Corte dei Conti, la materia dei compensi degli amministratori locali, disciplinata dall'art. 82 del T.U.E.L. è stata oggetto di una serie di interventi normativi, in vista di un significativo contenimento dei c.d. costi della politica. Il quadro normativo di riferimento che ne è risultato è alquanto disorganico ed ha perciò generato non pochi problemi di interpretazione, sui quali si sono pronunciate più volte le Sezioni Riunite in sede di controllo, la Sezione delle Autonomie e le varie Sezioni Regionali di controllo,

RILEVATO che sulla base delle varie pronunce della Sezione Autonomie della Corte dei Conti e delle varie Sez. Regionali, è stato precisato che:

- a) il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;
- b) non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;
- c) non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005 (10%);

d) ai fini dell'invarianza della spesa la rinuncia volontaria a una parte dell'indennità di funzione spettante al sindaco e agli assessori non ha alcuna influenza sull'ammontare della stessa per gli esercizi successivi ( Corte Conti Abruzzo 113/2019), come non può in alcun modo rilevare la riduzione operata nel caso di specie, per effetto di una scelta discrezionale (rinuncia all'aspettativa non retribuita), vuoi perché deve farsi unicamente riferimento all'astratto meccanismo di determinazione dell'indennità previsto dalla Tabella A allegata al Dm. n. 119/2000 – in ordine al quale non opera il criterio di invarianza, vuoi perché la ratio dell'art. 82, comma 1, è da individuarsi unicamente nell'esigenza di una minore compensazione del Sindaco che goda di altro trattamento retribuito, e cioè con riferimento ad una condizione a carattere personale che non può avere effetti ampliativi dei diritti di natura economica degli altri Amministratori.

RICHIAMATO l'art. 57 quater del DI 124/2019, all' articolo 57- quater che, modificando l' articolo 82 del Testo unico delle disposizioni sugli enti locali, stabilisce, fra l'altro che l' indennità di carica per i sindaci dei comuni fino a 3mila abitanti «è incrementata fino allo 85%» di quella che spetta ai primi cittadini dei municipi fino a 5mila abitanti e che, per sostenere i costi aggiuntivi, viene istituito un fondo da ripartire tra i Comuni con le regole che saranno dettate da un decreto del ministro dell' Interno;

VISTO l'art. 1, comma 552, della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) che ha introdotto una norma interpretativa di due disposizioni legislative in materia di indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni.

CONSIDERATI i non pochi dubbi e le diverse pronunce in merito al coordinamento dei commi 8 e 8 bis dell'art. 82, con particolare riferimento all'automaticità o meno dell'applicazione dell'incremento dell'indennità di funzione del sindaco e all'estensione *tout court* dell'incremento in argomento alle indennità degli altri amministratori ai sensi dell'art. 82, comma 8 lett c) del TUEL, che fissa un principio di proporzionalità tra l'ammontare dell'indennità degli altri amministratori locali e quella dei sindaci.

RICHIAMATA in merito la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia 67/2020/PAR con la quale viene precisato come:

- la formulazione della norma, che non quantifica la misura esatta dell'incremento, ma ne fissa un tetto massimo *"nell'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"*, induce a ritenere indispensabile una previa delibera del comune di individuazione dell'entità dell'aumento da accordare e delle risorse all'uopo necessarie con conseguente decorrenza dell'incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo;

- in riferimento all'invarianza della spesa, nel caso del Comune con meno di 1.000 abitanti, non viene in immediata rilevanza il disposto del citato comma 136, non richiamato dall'art. 57 quater del D.L. n. 124/2019 e specificamente finalizzato alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa legato alle modifiche al numero dei consiglieri e degli assessori per i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 della legge n. 56/2014 (cfr., in questi termini (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 19/2017/SRCPIE/PAR);

-- la norma sia chiaramente formulata con riguardo ai soli sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti e non ad altri amministratori locali, ai cui fini gli stessi lavori preparatori segnalano l'esigenza di apposita specificazione in via normativa;

RITENUTO alla luce di quanto sopra riportato e nelle more di una specifica normativa chiarificatrice in merito, di recepire l'intervenuta modifica normativa e procedere all'adeguamento dell'indennità del Sindaco ai sensi dell'art. 57 quater del D.L. n. 124/2019, mentre viene determinata per i componenti della Giunta Comunale, l'indennità di funzione determinata nella misura prevista dal D.M. n. 119/2000, con decorrenza 01.01.2020, come riportato nel dispositivo della presente deliberazione;

PRESO ATTO che l'indennità dei sindaci dei comuni fino a 5 mila abitanti è fissata in € 2.169,12 (€.

4.200,00);

ATTESO che:

- questo Ente non ha ancora approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
- che con il del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito in legge, è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali dal 31 maggio al 31 luglio 2020 e autorizzato l'esercizio provvisorio fino al predetto termine;
- con deliberazione consiliare n. 6 del 06.04.2019 l'Ente ha approvato il proprio bilancio di previsione 2019-2021, esecutiva ai sensi di legge

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, dal Segretario comunale e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

## DELIBERA

1. DI RIDETERMINARE E STABILIRE, per quanto in narrativa, l' indennità di funzione spettante al Sindaco ai sensi del D.L. n. 124/2019, art. 57 quater che modifica l'art. 82, comma 8 bis del d.lgs. n. 267/2000, del DM n. 119/2000 e delle altre disposizioni citate in premessa e **determinare**, l'indennità di funzione ai componenti della Giunta Comunale, in attesa di specifica normativa chiarificatrice in merito e fatto salvo ogni diritto di recupero, come analiticamente riportato nell'allegato prospetto di cui si riepilogano le risultanze principali, con decorrenza dalla data indicata nel prospetto a fianco di ciascuno:

Carica	Indennità art. 57 quater, D.L. n. 124/2019	Riduzione ex art. 1, c. 54, Legge 266/2005 (10%)	Indennità attribuibile	Indennità spettante dimezzata per i lavoratori dipendenti	Decorrenza
Sindaco	1.843,75	184,37	1.659,38	829,69	1.06.2020
Vice Sindaco	15% dell'indennità del Sindaco ai sensi del D.M. 119/2000			193,67	1.01.2020
Assessore	10% dell'indennità del Sindaco ai sensi del D.M. 119/2000			129,10	

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, l'indennità di funzione del Sindaco è dimezzata in quanto lavoratore dipendente che non ha richiesto l'aspettativa;

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva è stata prevista nel bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, il cui schema è approvato in data odierna, al PEG 1001 Codice 0101103;

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione avrà efficacia fino all'adozione di un nuovo provvedimento in merito;

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza;

6. DI DICHIARARE, con successiva votazione favorevole unanime, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Roberta Daglio

Il Segretario Comunale  
F.to Domenica La Pepa

---